



COMUNE DI MONTESCUDAIO
(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°11 del 14.6.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n°24 del 15.8.2015

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), stabilita così come previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998 n. 191, dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e dal D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale".
3. Per la disciplina dell'Imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto Attivo

1. L'Addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Montescudaio, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Soggetti Passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Montescudaio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di Calcolo dell'Addizionale

1. L'Addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'I.R.P.E.F., al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Determinazione dell'aliquota

1. **L'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura di 0,2 punti percentuali.**
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1, comma 169, Legge 27/12/2006 n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 6
Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296, comma 142 lettera b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con la stessa deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Per l'anno 2011 non sono previste esenzioni.

Art. 7
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 27.12.2006, n°296.
2. I versamenti in acconto e a saldo sono effettuati in base alle disposizioni della normativa vigente.

Art. 8¹
Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Responsabile del servizio che si occupa dei tributi o un dipendente del servizio da questi delegato.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. lgs 28 settembre 1998, n°360 e successive modifiche e integrazioni, nonché le altre disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.

¹ Articolo così sostituito con deliberazione C.c. n°24 del 15.8.2015